



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: PROGRAMMA ASSISTENZIALE DI INTERVENTO DA FAVORE DICITTADINI EXTRACOMUNITARI IN ETA' INFERIORE AI 18 ANNI E DI ALTRE PARTICOLARI CATEGORIE.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

15/09/2004 n. 1313.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore Regionale Sanità e Servizi Sociali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal Dirigente di Servizio/, ai sensi dell'art. 21 c.3 e 4 del Regolamento interno;
- b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di prendere atto che per tale programma è stata autorizzata per l'anno 2004 dalla L.R. 6 agosto 2004, n.18, la spesa di 500.000,00 Euro da iscrivere nella unità revisionale di base 12.1.004 denominata "Progetti speciali ed obiettivi di rilievo nazionale" (cap.2129);
- 3) di prendere atto che per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art.27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità;
- 4) di chiedere alla Aziende sanitarie la rendicontazione delle spese con cadenza trimestrale;
- 5) di pubblicare il presente atto sul BUR

IL VICPRESIDENTE: LIVIANTONI CARLO

IL RELATORE: ROSI MAURIZIO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Programma assistenziale di intervento a favore di cittadini extracomunitari in età inferiore ai 18 anni e di altre particolari categorie.

Con DGR N.262 del 1/3/2000, successivamente integrata con DGR n.1670 del 29/12/2000, la Regione dell'Umbria ha predisposto un programma assistenziale di intervento per l'erogazione a cittadini provenienti da Paesi extracomunitari di prestazioni di alta specializzazione a carico del Fondo sanitario regionale, tenuto conto delle disposizioni contenute nel comma 15 dell'art.32 della Legge 449/97 e della Legge n.176 del 27.5.1991 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20/11/89".

L'applicazione di tale norma ha dato luogo da un lato ad una consistente e per molti fruitori, vitale, erogazione di interventi di alta specialità, mostrando d'altra parte alcuni limiti in termini di dispersione degli interventi stessi e della loro limitazione al solo momento curativo in Umbria.

Successivamente la Regione Umbria ha approvato la L.R. n.18 del 6/8/2004, che contiene norme finalizzate all'attuazione di interventi sanitari destinati ai Paesi extracomunitari, al fine di dare una cornice complessiva alle attività di cooperazione in sanità inserendo al loro interno anche l'erogazione di interventi a fini umanitari

Si rende pertanto necessario adeguare il programma già attivato con la DGR n.262/2000 con le più ampie disposizioni previste dalla LR 18/2004.

In tale direzione sembra opportuno prevedere che il programma assistenziale di intervento a favore di cittadini extracomunitari in età inferiore a 18 anni o appartenenti ad altre particolari categorie, comprenda gli aspetti di seguito descritti.

A) E' prevista l'erogazione da parte delle Aziende sanitarie di prestazioni di alta specializzazione e di provata efficacia a favore di minori e di altre particolari categorie di cittadini provenienti da:

1. Paesi Extracomunitari nei quali non esistono o presentano forti diseguaglianze di accesso competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie;
2. Paesi nei quali è difficoltosa l'assistenza sanitaria per contingenti ragioni politiche, militari o di altra natura.

B) La Regione individua, anche nel quadro di più generali programmi di cooperazione previsti dalla L.R. n.26 del 27/10/1999, i Paesi e/o le Organizzazioni di Cooperazione con le quali attivare in via prioritaria e comunque nei limiti dei fondi disponibili, accordi relativi alle possibili forme di assistenza erogabile, incluso quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera b), della L.R. n. 18 del 6/8/2004.

C) La Regione individua le seguenti specifiche patologie da trattare, sentite le Aziende sanitarie e considerata l'offerta nei campi di seguito descritti:

- Diagnosi e terapia delle affezioni ematologiche ed oncologiche nei minori di 18 anni fino ad un massimo di 10 casi all'anno compreso il trapianto di midollo osseo di familiare compatibile e relative prove di compatibilità ed espianto dal donatore;
- Diagnosi e terapia delle affezioni oculistiche nei minori di 18 anni;
- Patologie ortopediche congenite od acquisite ivi comprese quelle da esiti da lesioni traumatiche con particolare riferimento a quelle di natura bellica.

D) Nelle prestazioni sanitarie autorizzate possono rientrare:

- le terapie collegate all'intervento chirurgico, come chemioterapia o dialisi, eseguite in regime di day hospital o ambulatoriale;

- le terapie farmacologiche o riabilitative, strettamente necessarie per il completamento del trattamento sanitario effettuato dalla struttura sanitaria.

Si precisa infine che per i trattamenti farmacologici, la terapia prescritta all'atto della dimissione del paziente dovrà essere effettuata per il tramite della farmacia ospedaliera .

E) Le Aziende Sanitarie, al fine di ottenere l'autorizzazione regionale all'erogazione delle prestazioni di alta specialità a favore dei soggetti sopra indicati a carico del Fondo sanitario regionale, dovranno inoltrare formale richiesta alla Regione dell'Umbria correlata di :

1. copia della documentazione clinica;
2. relazione del Responsabile medico della struttura comprensiva dell'indicazione dei tempi di degenza e del tipo di intervento.

F) Il programma di intervento assistenziale relativo all'ingresso in Italia per cure mediche dei soggetti interessati resta in ogni caso di competenza delle Aziende sanitarie eroganti le prestazioni. Le Aziende stesse si potranno avvalere della collaborazione delle Associazioni di volontariato.

G) La segnalazione del caso bisognoso di assistenza sanitaria potrà provenire da chiunque e, in particolare, da:

- ambasciate,
- associazioni di volontariato e organizzazioni non governative,
- ordini o istituti religiosi,
- enti locali,
- privati cittadini.

H) Il paziente, se è un cittadino residente in un Paese non appartenente all'Unione Europea, dovrà chiedere di entrare in Italia unicamente per essere sottoposto ad un trattamento sanitario e dovrà dimostrare di trovarsi in condizioni economiche disagiate. Il cittadino straniero non dovrà, inoltre, avere parenti di nessun ordine o grado residenti in Italia.

I) Per le modalità di trasporto e di ospitalità del cittadino straniero saranno prese in considerazione solamente le domande per le quali il soggetto richiedente si assume tutti gli oneri relativi al trasporto in Italia, all'ospitalità nel nostro Paese e al rientro nel Paese d'origine, sia dal punto di vista economico che burocratico.

L) Per la necessità di un ulteriore ricovero, dopo la dimissione del paziente, collegato alla medesima patologia, non è obbligatoria una ulteriore autorizzazione, ma unicamente una comunicazione da parte del Direttore Generale sulle modalità del ricovero e sulla durata dello stesso a meno che il paziente non sia nel frattempo rientrato nel Paese d'origine. In questo ultimo caso, per eventuali altri ricoveri, serve una nuova autorizzazione.

M) In ogni caso i finanziamenti da destinarsi alle cure mediche sopra descritte non potranno eccedere l'apposita quota prevista annualmente dal Fondo sanitario regionale. Una quota pari al 20% del Fondo di cui sopra potrà essere destinata a programmi di formazione di personale sanitario di paesi extra CEE al fine di attivare in loco definiti processi assistenziali.

N) Ulteriori interventi assistenziali e progetti formativi potranno essere attivati d'intesa con Fondazioni, Associazioni del Terzo Settore e Privati nel quadro di risorse aggiuntive a quelle stanziare dalla Regione Umbria e messe a disposizione dai soggetti di cui sopra.

O) Infine il Fondo regionale può essere integrato ulteriormente attraverso la possibilità di effettuare versamenti da parte di privati, Fondazioni, Associazioni di Volontariato, ecc. sul c/c n.200684 intestato a Regione dell'Umbria – Banca Nazionale del Lavoro – Tesoreria regionale – Piazza Italia – Perugia indicando come causale: "Programma

assistenziale a favore di cittadini extracomunitari in età inferiore ai 18 anni ed altre particolari categorie di cittadini”.

P) Il presente programma sarà inoltrato al Ministero della Salute ed al Ministero degli Affari Esteri per l'autorizzazione prevista dalla legge.

Perugia, 12/9/2004

L'Istruttore
(Mara Zenzeri)